



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della NEC ITALIA S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per la NEC ITALIA S.p.a., Francesca Anoja;
- per la UGL, Giuliano Giannetti.

PREMESSO CHE

1. la NEC ITALIA S.p.a., con sede legale in Milano, svolge attività di commercio al minuto di prodotti idrotermosanitari e arredo-bagno. L'organico aziendale attualmente è composto da n. 92 dipendenti, a cui la Società applica il CCNL Terziario;
2. con lettera del 27 aprile 2011, la Società ha avviato una procedura di mobilità *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223 per n. 8 lavoratori;
3. i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
4. la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo. Pertanto, con nota del 31 maggio 2011, la Società ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale ed ha richiesto un incontro in sede governativa *ex lege* n. 223/1991;
5. con successiva nota Prot. n. 15/VII/0013100/MA003.A001 del 09.06.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società collocherà in mobilità fino ad un massimo di 7 unità in esubero sul totale di 8 inizialmente dichiarati, comunicando a ciascun interessato la risoluzione del rapporto di lavoro nei termini di legge.

2. Fra le posizioni in esubero inizialmente dichiarate la Società, relativamente alla posizione di "IT System & Technology", al mero fine di salvaguardare il posto di lavoro, ha proposto la ricollocazione in altra posizione di lavoro di contenuto professionale inferiore per n. 1 lavoratore per ricoprire la mansione di "Application Specialist".

3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/1991, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

3.1 lavoratori che maturino o abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel corso o al termine della permanenza nelle liste di mobilità e che nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali non si oppongano al collocamento in mobilità;

3.2 lavoratori che non si oppongano al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.

4. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.

5. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento un sostegno economico nella misura e secondo i criteri concordati in separata intesa.

6. Al fine di consentire il collocamento in mobilità alle condizioni previste nel presente accordo di lavoratrici che abbiano manifestato il proprio interesse in tal senso ma che nell'arco dei 120 giorni successivi alla chiusura della procedura si troverebbero ancora in periodo in cui vige il divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, le Parti, esclusivamente per detto personale,



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
concordano di derogare al termine di legge di 120 giorni ed effettuare i licenziamenti entro al data
del 4 novembre 2011.

7. Le Parti concordano che verrà sottoscritto il verbale di conciliazione individuale, ai sensi
dell'art. 411 c.p.c., che prevede l'accettazione della collocazione in mobilità, la rinuncia
all'impugnazione del licenziamento e la totale liberazione della Società da ogni ulteriore obbligo
comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro e la sua intervenuta risoluzione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara
formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi
e per gli effetti della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

UGL

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI